

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2257 del 18/05/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA T. MODOLENA AD USO ORTO, AREA CORTILIVA, MANTENIMENTO FABBRICATO PER RICOVERO ATTREZZI E POLIFUNZIONALE, AREA NATURALISTICO CULTURALE, SCARICO ACQUE METEORICHE E STRADA PEDONALE IN LOCALITA' MONTECAVOLO IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (RE). DITTA: CENTRO DI POESIA CULTURA E ARTE E COMUNE DI QUATTRO CASTELLA. PRATICA: RE06T0106.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2329 del 15/05/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità "*Progetto Demanio Idrico*");

**RICHIAMATA** la determinazione n. 10462 del 14/08/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia della Regione Emilia Romagna ha rilasciato

per 6 anni all'associazione culturale *Centro di Poesia, Cultura e Arte*, C.F./P.IVA 91023450355, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 3.500 del Torrente Modolena nel Comune di Quattro Castella (RE), ad uso orto, mantenimento fabbricato ad uso ricovero attrezzi ed area naturalistico culturale, individuata al foglio 30 particelle 333, 339, 826 (ex 346) ed 825 (ex 346) del Comune di Quattro Castella (RE);

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta in data 19/06/2013 registrata al PG/2013/172966 del 09/07/2013 con cui l'associazione culturale *Centro di Poesia, Cultura e Arte* con sede legale nel Comune di Quattro Castella (RE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 10462 del 14/08/2007 dal Servizio Tecnico Bacini Enza, Panaro e Secchia della Regione Emilia Romagna;

**PRESO ATTO** dell'istanza pervenuta in data 30/09/2019 registrata al PG/2019/149856 del 30/09/2019 in cui l'associazione culturale *Centro di Poesia, Cultura e Arte*:

- rinuncia all'occupazione delle aree in rinnovo di concessione individuate al fg 30 mappali 333/p e 339 utilizzate ad area verde naturalistica;
- conferma la richiesta di rinnovo di concessione per l'occupazione delle aree individuate al fg 30 mappali 825, 826, 333/p ad uso orto, mantenimento fabbricato per ricovero attrezzi e polifunzionale, area verde naturalistico culturale, scarico acque meteoriche e strada pedonale ;

**PRESO ATTO** dell'accordo tra il Comune di Quattro Castella e l'associazione culturale *Centro di Poesia, Cultura e Arte* sottoscritto il 05/04/2011, registro n. 4/2011, dal Dott. Andrea Iori in qualità di Dirigente dell'Area Affari Generali e Risorse in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10/03/2011 ed il sig. Remo Delmonte in qualità di Presidente dell'associazione culturale *Centro di Poesia, Cultura e Arte* per la regolamentazione tra

Comune e Associazione dell'utilizzo degli spazi demaniali oggetto della presente concessione;

**PRESO ATTO** della nota del 20/02/2020 e assunta al protocollo n. PG/2020/29222 del 24/02/2020 con cui il dott. Alberto Olmi, Sindaco protempore del Comune di Quattro Castella, manifesta l'interesse all'utilizzo del bene demaniale insieme all'associazione culturale *Centro di Poesia, Cultura e Arte* in conformità con il citato accordo sottoscritto da entrambe le parti, e chiede *“In merito alla durata del rinnovo, (...) una durata di almeno 12 anni, al fine di meglio ammortizzare i costi sostenuti per la bonifica dell'area, per la ristrutturazione dell'immobile e per le continue opere di manutenzione.”*;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 358 del 04/12/2013 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla Osta idraulico nota PG/2019/43516 del 22/08/2019) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**RITENUTO** di applicare la riduzione del canone al 10 per cento ai sensi:

- della L.R. n. 7 / 2004, art. 20 comma 6, che prevede *“ In caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine ambientale, sociale, culturale, umanitario, o comunque non lucrative il*

*canone annuo può essere ridotto fino al 10 per cento rispettando il limite minimo stabilito al comma 2”;*

- della Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 che prevede la possibilità di applicare un canone ridotto fino al 10% col limite minimo di 125,00 € anche agli Enti locali qualora manchino i presupposti per l'esenzione e in caso di concessioni rilasciate per finalità di ordine sociale, culturale e senza scopo di lucro;

**RITENUTO INOLTRE** di applicare la L.R. n. 13 / 2019, art. 17 comma 1 ter, che prevede la possibilità di aumentare la durata delle concessioni fino al doppio in considerazione della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale che abbiano comportato investimenti;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;
- la somma pari a euro 119,30 in data 16/03/2020 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 / c/c postale 00367409 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 130,70 già versato in relazione alla precedente concessione a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO** pertanto, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di concedere all'associazione culturale *Centro di Poesia, Cultura e Arte*, c.f. 91023450355, e al Comune di Quattro Castella, P.I. 00439250358, l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Modolena, di mq 2.220 sita in località Montecavolo, in Comune di Quattro Castella (RE), catastalmente identificata al fg. n. 30, mapp. n. 825, 826 e 333/p, per uso

- orto, area cortiliva, mantenimento fabbricato per ricovero attrezzi e polifunzionale, area naturalistico culturale, scarico acque meteoriche e strada pedonale, codice pratica RE06T0106;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2031;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai cointestatari della concessione in data 12/05/2020 (PG/2020/71552 del 15/05/2020);
  4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 128,02 euro;
  5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
  6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
  10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata all'associazione culturale *Centro di Poesia, Cultura e Arte*, c.f. 91023450355, e al Comune di Quattro Castella, P.I. 00439250358 (cod. pratica RE06T0106).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Modolena, individuata al fg 30 dei mappali 825, 826 e 333/p del Comune di Quattro Castella (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 2.220, è destinata ad uso orto, area cortiliva, mantenimento fabbricato per ricovero attrezzi e polifunzionale, area naturalistico culturale, scarico acque meteoriche e strada pedonale.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT94H0760102400001018766103, oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "*STB - Affluenti Po*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica (altrimenti denominato cod. SISTEB) e l'anno di riferimento.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o

intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA**

##### **IDRAULICO**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2019/43516 del 22/08/2019 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po:

1. *“Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.*

2. *Il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del torrente Modolena in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.*

3. *Resta inteso che la ditta dovrà mantenere in buone condizioni l'area priva di qualsiasi accumulo di materiale, la vegetazione esistente deve essere mantenuta in modo tale da non ostacolare il buon regime idraulico del torrente Modolena. Le sponde dovranno essere*

*puliti e sgombri da qualsiasi cosa. Il fabbricato esistente dovrà essere mantenuto in buone condizioni precisando che sono vietati nuove costruzioni o ampliamenti dell'esistente fabbricato.*

*4. Il nulla osta viene rilasciato salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, precisando che l'Agenzia è totalmente estranea ad ogni evento che si verificherà all'interno dell'area concessa. Ogni responsabilità è totalmente in carico al concessionario.*

*5. La ditta Centro culturale cultura e poesia è tenuta a posizionare un cartello in zona ben visibile, se ancora non è stato fatto, con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa."*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con

sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00  
come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**